

## EDITORIALI

# ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 7 febbraio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **69esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata agli **ulteriori chiarimenti offerti** in materia di **obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati i profili riguardanti la **cumulabilità del nuovo patent box** e del **credito R&S**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, sono stati analizzati gli effetti sui **termini di accertamento** dei **pagamenti elettronici** mentre nel corso della rubrica dedicata alla **finanza agevolata** di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulla **cumulabilità delle agevolazioni** alla luce della **circolare 33 del Mef**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. SUPERBONUS E SAL EMESSO NEL 2021**

**2. SOCIETÀ CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE E CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI**

**1. REGIME FORFETTARIO ED ERRATA EMISSIONE DELLE FATTURE CON IVA**

## # 10

### Asd sempre escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva

---

***Se l'ASD ha aperto la partita Iva, deve invece comunicare l'avvio delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale?***

**D.D.L.**

---

L'obbligo di preventiva comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale è stato introdotto dalla Legge di conversione del Decreto Fiscale all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 D.Lgs. 81/2008, ragion per cui, come precisato dalla Nota congiunta dell'Ispettorato del Lavoro e del Ministero del Lavoro, anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Di conseguenza sono sempre escluse le Asd (anche se hanno attivato una partita Iva) e le Ssd che operano senza finalità di lucro.

## # 9

### Bonus edilizi: proroga di 10 giorni per la trasmissione delle comunicazioni

---

***Che senso ha una proroga di 10 giorni per il divieto di cessioni multiple?***

**R.T.**

---

Come noto, in forza delle disposizioni introdotte dal D.L. 4/2022, i crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Con il provvedimento prot. n. 2022/37381 dello scorso 4 febbraio, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato il termine del 7 febbraio al 17 febbraio.

La proroga si giustifica dal fatto che la piattaforma dell'Agenzia delle entrate è stata aggiornata soltanto dal 4 febbraio.

Il medesimo termine del 7 febbraio è stato invece prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle

barriere architettoniche; trattasi in questo caso, di una nuova disciplina che, in effetti, richiedeva tempi di adeguamento non compatibili con i termini indicati con la richiamata previsione normativa.

## # 8

### Ritardi GSE e predisposizione di un'autocertificazione

---

***Per beneficiare dell'agevolazione per il fotovoltaico visti i ritardi del GSE è sufficiente un'autocertificazione del contribuente?***

**D.T.**

---

No, la risposta è negativa, non essendo sufficiente l'autodichiarazione del contribuente.

La problematica prospettata ricorre frequentemente, considerato che, in seguito alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente, la procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo prevede che il GSE effettui un'istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l'impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine.

Solo al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l'accettazione dell'istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell'invio dell'accettazione dell'istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.

In considerazione di quanto appena esposto, l'Agenzia delle entrate, da ultimo con la risposta all'istanza di interpello n. 57/2022 ha chiarito che, il contribuente può fruire del superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE.

## # 7

### Cumulo tra credito R&S e Patent Box

---

***L'impresa Alfa ha sostenuto spese di R&S dal 2015 finalizzate all'ottenimento di un brevetto industriale nel 2022. È possibile cumulare il nuovo Patent Box con il credito R&S quantificato a partire dal 2015, anche se sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione***

## ***integrativa Redditi 2016 periodo 2015?***

**M.B.**

L'attuale disciplina del Patent Box, come delineata dall'articolo 6 D.L. 146/2021 nella versione da ultimo modificata dall'articolo 1, commi 10-11, L. 234/2021, consente la cumulabilità tra il regime agevolativo in esame e il credito d'imposta R&S per l'intera durata dell'opzione.

Il comma 10-*bis* dell'articolo 6 D.L. 146/2021 prevede inoltre nel nuovo regime del Patent Box la possibilità di recupero dei costi di R&S sostenuti, per l'ottenimento del titolo di privativa industriale nel 2021 o successivi, a partire dall'ottavo periodo d'imposta antecedente.

Nel caso prospettato sarà possibile dunque recuperare il beneficio non utilizzato in relazione alle spese di R&S sostenute a partire dal 2014 fino al 2022, tramite maggiorazione del 110% del costo fiscalmente deducibile.

Qualora l'impresa Alfa non abbia già fruito del credito d'imposta R&S sui medesimi costi potrà provvedere alla quantificazione sulle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2015, presentare le dichiarazioni integrative relative ai periodi d'imposta ad oggi integrabili (dal 2016 al 2020) e versare col ravvedimento operoso la relativa sanzione fissa di euro 250, acquisire la certificazione contabile per ciascuna annualità e procedere alla compensazione secondo le differenti regole previste dalla disciplina del tax credit ex articolo 3 D.L. 145/2013 (credito maturato nei periodi 2015-2019) e ex articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019 (credito maturato nei periodi 2020-2022).

Per quanto riguarda il periodo d'imposta 2015 resta impregiudicato il diritto a fruire del credito maturato in tale esercizio anche se il modello dichiarativo non è più integrabile, come chiarito dall'AdE nella risposta all'interpello n. 396/2021.

## **# 6**

### **Ricevute fiscali cartacee**

***Srl stagionale ha emesso ricevute fiscali cartacee da aprile a ottobre 2021, omettendo l'invio di ogni ricevuta telematica all'agenzia delle Entrate.***

***Volendo sanare la violazione, la sanzione per il mancato invio dei corrispettivi giornalieri è pari a € 100 per ogni giorno di invio omesso (articolo 12 D.Lgs. 472/1997).***

***È applicabile il ravvedimento con il versamento di 1/8 della sanzione di € 100 per ogni giorno di mancato invio dei corrispettivi con saldo diverso da zero, considerato che le liquidazioni Iva sono state correttamente inviate indicando Iva sui corrispettivi dovuta e che nessun atto di accertamento***

***è stato notificato?***

**F.Z.**

---

È possibile ricorrere al ravvedimento operoso e, nel caso in cui l'omessa trasmissione dei corrispettivi non abbia avuto riflessi sulla liquidazione del tributo, la sanzione di riferimento è quella fissa di euro 100 ridotta a 1/8 per la regolarizzazione intervenuta oltre i 90 dalla scadenza (articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997).

Non trovando applicazione il cumulo giuridico, la sanzione da corrispondere è pari a euro 100 per ogni giorno di mancato invio dei corrispettivi con saldo diverso da zero, ridotta a 1/8 (articolo 13 D.Lgs. 471/1997).

## **# 5**

### **Docenze e obbligo di comunicazione preventiva**

---

***Una società che esercita attività di traduzioni e corsi lingue che affida la docenza di un corso ad un prestatore occasionale non deve fare la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro?***

**B.M.**

---

Con la Nota congiunta n. 109 del 27.01.2022 l'Ispettorato del lavoro ha chiarito che, in ragione della *ratio* della norma volta a "...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, "si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

*Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi".*

Alla luce del richiamato chiarimento, si ritiene non dovuta la comunicazione nel caso in cui la prestazione riguardi una docenza.

## **#4**

### **Interventi di ristrutturazione e realizzazione autorimesse**

---

***Si chiede se, nel caso di interventi di ristrutturazione effettuate sia su un edificio unifamiliare sia***

***per la realizzazione di due autorimesse che diverranno pertinenze del medesimo, può essere triplicato il tetto di spesa di € 96.000.***

**S.L.**

---

Gli interventi per la realizzazione di autorimesse godono di una specifica disciplina, dettata dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. d), Tuir.

La loro costruzione, pertanto, non incide sul limite di spesa per l'intervento di ristrutturazione dell'edificio unifamiliare.

## **# 3**

### **Superbonus e Sal emesso nel 2021**

---

***in riferimento alla risposta 56 se il 30% del sal è stato raggiunto nel dicembre 2021 e pagate le relative fatture, posso fare la comunicazione all'AdE nel 2022 con indicazione di lavori fatti nel 2021 e quindi cedere il credito ad una banca nel 2022?***

**S.N.B.D.S.**

---

Con la risposta all'istanza di interpello n. 56/2022 l'Agenzia delle entrate si è soffermata sul caso del contribuente che presenta una situazione in forza della quale il primo SAL sarà emesso solo nel 2022, ma si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.

Nel caso prospettato, l'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa; per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, risulta possibile beneficiare del superbonus soltanto nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta, con possibilità di opzione per la cessione del solo credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

Se, invece, il SAL è stato chiuso nel 2021 e le spese sono state sostenute nello stesso anno, la comunicazione dell'opzione risulta possibile fino al prossimo 16 marzo.

## **# 2**

### **Società con esercizio non coincidente con l'anno solare e credito d'imposta beni strumentali**

***Credito imposta investimento 4.0 per società con esercizio a cavallo 30.06; l'utilizzo del credito in 3 rate/anni avviene tenendo conto dell'anno solare 31.12 oppure 30.06?***

**B.A.M.**

In occasione di Telefisco 2020 l'Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare che *“la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d'imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell'anno solare. Pertanto, anche in presenza di periodi d'imposta a cavallo dell'anno solare si deve fare riferimento, rispettivamente, all'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione”*.

## **# 1**

### **Regime forfettario ed errata emissione delle fatture con Iva**

***Contribuente in contabilità semplificata 2021, per il 2022 avrebbe i requisiti per il forfettario, ma ha emesso fatture con iva, posso facendo note di credito entrare nel forfettario? Grazie***

**D.E.**

Con la risposta all'istanza di interpello n. 378/2021 è stata esclusa la possibilità di adottare il regime forfettario per il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti:

1. negli anni precedenti non aveva applicato il regime forfettario;
2. nell'anno di riferimento (e nel precedente) aveva tenuto un comportamento concludente coerente con il quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con Iva e applicazione del contributo previdenziale (presumibilmente esponendo anche la ritenuta d'acconto);
3. aveva presentato le liquidazioni periodiche.

Tuttavia, nel caso prospettato nel quesito, il contribuente ha soltanto emesso alcune fatture, ragion per cui si ritiene più corretto far riferimento ai chiarimenti resi della circolare 7/E/2008, con la quale fu precisato quanto segue: *“Si ritiene che l'emissione di fattura con addebito dell'imposta al cessionario o committente potrebbe essere stata causata dalle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dai commi da 96 a 117 e, dunque, non sia di per sé sola espressiva della volontà di non avvalersi del regime dei contribuenti minimi*.

*Al riguardo i contribuenti che intendono applicare il nuovo regime potranno effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta; più in particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 il cedente o prestatore può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere gli errori commessi con la fattura ed il cessionario o*

*committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.*

*Per converso, soltanto se unitamente all'emissione della fattura con addebito dell'imposta il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell'opzione per il regime ordinario”.*

Se il contribuente in esame, pertanto, non ha esercitato il diritto alla detrazione Iva e non ha effettuato le previste liquidazioni periodiche Iva, si ritiene possibile correggere l'errata emissione delle fatture con Iva con una nota di credito.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

